APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 MARZO 1936 PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUTORIETA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

# Art. 11

Le Autorita' giudiziarie di ciascuno dei due Stati devono, a richiesta di parte, astenersi dal decidere sulle contestazioni per le quali gia' sia pendente un processo innanzi alle Autorita' giudiziarie dell'altro Stato, purche' queste ultime siano competenti a norma della presente convenzione.

Versione in vigore dal 9 marzo 1937, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione della Convenzione stipulata in Roma fra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale |
| Estremi | Legge 14 gennaio 1937, n. 106 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1937 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-fra-l-italia-e-la-1937/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it